

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**  
**I REPARTO RECLUTAMENTO E DISCIPLINA**  
**1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali**

AVVISO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICOFISICA E DELL'IDONEITA' ATTITUDINALE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA IN DATA 18 OTTOBRE 2018.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro della Difesa in data 18 ottobre 2018 i commi 3, 4 e 5 dell'art 7 del bando di concorso, relativi alle commissioni per gli accertamenti sanitari, per gli accertamenti psico-attitudinali e per gli ulteriori accertamenti sanitari, sono aggiornati con le disposizioni di cui all'art. 10, allegato in copia al presente avviso, del citato Decreto del Ministro della Difesa.

**Art. 10**

*Commissioni per l'accertamento dell'idoneità psicofisica e dell'idoneità attitudinale*

1. La commissione per l'accertamento dell'idoneità psicofisica è così composta:
  - a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, o grado corrispondente, presidente;
  - b) due o più ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, o grado corrispondente, membri;
  - c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
2. Il bando può prevedere che avverso il giudizio espresso dalla commissione di cui al comma 1 può essere proposto ricorso innanzi ad una commissione di appello, avente la medesima composizione di cui al comma 1 e della quale non possono far parte gli ufficiali che hanno fatto parte della commissione che ha espresso il giudizio oggetto di ricorso.
3. La commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale è così composta:
  - a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, o grado corrispondente, presidente;
  - b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di "perito in materia di selezione attitudinale", di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;
  - c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
4. I decreti di nomina delle commissioni di cui al presente articolo prevedono membri supplenti del presidente e di ciascuno dei componenti, i quali intervengono in caso di grave documentato impedimento dei membri effettivi.
5. Le commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi del supporto di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno all'Amministrazione.

